

ste massime, queste norme saranno prescritte per legge, ognuno crede che il progresso dell'operazione potrebbe facilmente venire inceppato da una difficoltà che il Governo non potrebbe più risolvere di sua sola autorità.

Per questi motivi la Commissione non crede accettabile l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Lanza.

Rimane l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Fagnani, il quale consiste nell'assegnare come elementi di riscontro delle conseguenze gli atti pubblici e le perizie giurate anteriori alla promulgazione della legge.

Questo emendamento, o signori, dimostra la necessità di lasciare al Governo la maggior latitudine nel compiere l'importante operazione che sarà necessaria per l'esecuzione di questa legge, perchè le norme più ovvie che a noi sembra di dover suggerire sono appunto quelle che applicate alla Sardegna, sono inammissibili.

Il valore degli stabili che può risultare dagli atti pubblici e dalle perizie giurate anteriori alla promulgazione di questa legge non possono dare veruna norma per stabilire il reddito imponibile, e ciò per le considerazioni che vennero espresse in ordine all'emendamento proposto dal deputato Riccardi.

Signori, la Commissione crede che non è il caso d'introdurre in questa legge altre norme per stabilire il reddito netto imponibile che quelle che sono segnate in quest'articolo. Ma crede che v'ha necessità di riferirsi per il rimanente a quelle disposizioni che saranno regolamentarie. Essa non vede come si possano temere abusi per parte del potere esecutivo; essa ha fede nel medesimo, e trova sufficienti garanzie per i cittadini interessati nell'azione dei tribunali ordinari.

La Commissione persiste pertanto nell'articolo da essa proposto, e crede che farete opera utile alla Sardegna, approvando senz'altro questa legge, che vi prega di ben esaminare in ogni sua parte, colla scorta delle considerazioni che vennero espresse nella relazione per darne i motivi.

**PRESIDENTE.** Tra gli emendamenti che la Camera invio alla Commissione, quelli che veramente riflettono l'articolo sono quelli dei deputati Angius, Riccardi e Lanza.

La precedenza dovrebbe quindi esser data ai tre emendamenti che ho dapprima indicati. Esaurita che sarà la discussione di essi, la Camera potrà occuparsi degli emendamenti dei deputati Spanò e Fagnani.

In quanto poi ai tre primi emendamenti, debbo notare che nella stampa di quello proposto dal deputato Angius è corso un errore nel riferire le parole di un *catasto provvisorio fatto colle regole dell'arte*, ecc., perchè parmi che il deputato Angius proponeva appunto di sopprimere le medesime.

**ANGIUS.** Le parole che sono segnate in carattere corsivo debbono sopprimersi.

**PRESIDENTE.** L'emendamento del deputato Angius essendo soppressivo, debbe avere la precedenza. Verrebbe poi quello del deputato Riccardi che cangia la redazione dell'articolo 7, e da ultimo quello del deputato Lanza, che non è altro che un aggiunta.

Pregherei pertanto la Camera di proseguir la discussione, occupandosi in prima dell'emendamento del deputato Angius, poi di quello del deputato Riccardi, indi dell'articolo della Commissione, e infine all'aggiunta del deputato Lanza.

**DE CANDIA, commissario regio.** Signori, ho veduto contestare non dirò il pregio, ma l'utilità dei lavori planimetrici già eseguiti, i quali vorrebbero essere ripudiati, segnatamente dall'onorevole deputato Angius.

Io mi credo in dovere di aggiungere ancora qualche pa-

rola a compimento di quanto già così lucidamente esponeva l'onorevole relatore della Commissione. I lavori planimetrici offrono il misuramento in massa dei terreni d'ogni singolo comune divisi nelle tre classi di proprietà demaniale, comunale e privata, ed inoltre le superficie di cui constano queste tre classi, sono naturalmente raffigurate topograficamente, e perciò sono suddivise in tanti appezzamenti, o masse di terreni, entro le quali si contengono varie proprietà private.

Ora, per un catasto abbiamo d'opo della qualificazione di questi terreni, della loro classificazione, dell'avvaloramento e dell'applicazione di questi dati alle varie masse, e quindi alle proprietà ivi contenute, i generi di coltivazione, come si è le più volte detto in questo recinto, essendo in Sardegna limitatissimi, ognuno vede che questi principii di stima si possono applicare con norme facili, tenendo conto del valore generalmente attribuito alle varie classi agronomiche di coltura rappresentate essenzialmente in Sardegna dalla coltivazione dei cereali.

E questo criterio si potrà formare dagli estimatori periti, non escluso il contraddittorio dei proprietari o la decisione d'un giuri, o Giunta catastaria locale. Ma con tutto ciò io credo che per poter venire ad una facile soluzione, stando nei limiti del tempo assegnato dalla Camera per l'attuazione di questa legge, si debba consentire ad un regolamento, giacchè se si volesse di tutte queste cose formare una legge regolamentare, la quale riuscirebbe composta di un'infinità di articoli, temo fortemente che non ce ne potremmo occupare in questa Sessione, né nel principio della Sessione ventura, in cui la Camera avrà ad attendere certamente a lavori più gravi. E che cosa ne nascerà allora? Ne avverrà che il 1851, che è, per così dire, il periodo di tempo consentito dalla Camera al Ministero perchè faccia i suoi studi, perchè incominci l'applicazione di questi lavori, andrà intieramente perduto, e giungeremo al 1852 senza aver potuto incominciare nulla delle operazioni necessarie per l'avviamento di queste pratiche. Ma mi direte voi che lo stabilire un regolamento è pur cosa che esige un certo tempo, e per poter dare il voluto avviamento è ancora indispensabile di prima tutto istituire. A ciò rispondo che se il Governo avrà in ciò una certa latitudine, egli potrà già lavorare fin d'ora in questo intendimento; che se poi la Camera vuole che intervengano disposizioni legislative, il Governo dovrà naturalmente astenersi da fatti che possano pregiudicare a tutti quei principii che vorrebbe il potere legislativo introdurre nella legge regolamentaria, e quindi dovendosi astenere da ogni qualunque operazione, ne viene per conseguenza che l'applicazione ancora di tutta questa legge dovrebbe essere sospesa.

Io fo presente queste cose alla Camera perchè, ripeto, è necessità per la Sardegna che si addivenga ad un nuovo sistema di tributi, e perchè non voglia la Camera procrastinarlo di troppo, il che accrescerebbe l'infelicità di quell'isola e l'imbarazzo stesso delle finanze.

**PRESIDENTE.** Il deputato Despine ha la parola.

**DESPINE.** Je viens appuyer l'opinion émise par la Commission. Il ne s'agit pas ici d'une loi de cadastration, mais seulement d'une loi d'impôt. Il suffit en conséquence qu'elle contienne virtuellement le principe que l'impôt est perçu sur le revenu net, et la manière dont on peut l'établir à défaut de cadastre parcellaire. Or l'article de la Commission dit qu'on l'exigera :

1° Au moyen d'un cadastre provisoire par masse de terrains, attendu que ce cadastre existe déjà partout, excepté